

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 623

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZOSO, MANZINI, ZECCHINO, DE ROSA,
FERRARI Bruno, MINUCCI Daria e ROBOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1992

Riordinamento delle accademie di belle arti

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Le accademie di belle arti sono ancora disciplinate dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Non essendo mai stato emanato il relativo regolamento, viene tuttora applicato quello approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, relativo alla legge 6 luglio 1912, n. 734.

Le modifiche e integrazioni apportate a questa base normativa riguardano aspetti tutto sommato marginali, come l'introduzione dei corsi speciali, previsti dal regolamento del 1918 e dal regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262; l'istituzione del ruolo organico degli assistenti; la soppressione (1935) e la riattivazione del consiglio di amministrazione (1963).

Varie leggi riguardanti aspetti generali della pubblica istruzione hanno poi toccato singoli aspetti della vita delle accademie, ma è mancato un disegno riformatore complessivo che adeguasse questi istituti ai nuovi bisogni, alla nuova sensibilità e anche a un mercato del lavoro che, per quanto assai specifico, risente ovviamente dello sviluppo della società.

Vari tentativi di riforma sono stati intrapresi, ma senza successo, sia per la delicatezza della materia, sia per la difficoltà del quadro politico, sia per la diversità di opinioni tra le forze politiche, sia, da ultimo, per l'irrisolto problema del rapporto con l'università.

Il ministro Gui presentò al Senato, il 4 giugno 1964, il disegno di legge n. 632, il quale affrontava organicamente i problemi del settore artistico. Dopo altri tentativi di iniziativa parlamentare, il ministro Malfatti presentò al Senato, il 29 aprile 1977, il disegno di legge n. 663, che delegava al Governo, con le norme contenute nel titolo IV, il riordinamento delle accademie di

belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica nel contesto della legge sulla riforma universitaria.

Il dibattito che seguì portò a un testo che prese il nome dal relatore, senatore Cervone; tale testo prevedeva il pieno riconoscimento del livello universitario delle accademie di belle arti.

Successivamente, partendo dal testo Cervone, il ministro Falcucci fece studiare una bozza di disegno di legge che, pur non essendo mai stata formalizzata e presentata, fu ampiamente conosciuta e divenne oggetto di un intenso dibattito. Esso si configurava come riforma di tutta l'istruzione artistica, dai conservatori alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica, all'Accademia di danza.

Da quel testo il senatore Venturi trasse il disegno di legge che, con altri firmatari, presentò il 19 gennaio 1988 (atto Senato n. 782), riguardante, però, soltanto le accademie di belle arti e l'Accademia nazionale di arte drammatica; la differenza più apprezzabile tra i due testi concerneva la sistemazione e il passaggio da un ordinamento all'altro del personale in servizio.

L'iter del disegno di legge n. 782 del 19 gennaio 1988 iniziò rivelando subito le difficoltà inerenti alla materia in discussione.

Tuttavia ciò che ne impedì l'approfondimento fu il concomitante dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore e sulle leggi di riforma dell'università, a partire dalla legge istitutiva del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'approvazione da parte del Parlamento di alcune fondamentali leggi di riforma dell'università ha cambiato il quadro normativo di riferimento e in qualche modo ha anche chiarito i termini della questione.

È pertanto opportuno avviare quanto prima un approfondito dibattito sulla riforma dell'istruzione artistica nel nostro Paese, proprio perchè l'università rinnovata esige che anche le altre strutture di formazione a livello superiore adeguino le loro strutture.

Il presente disegno di legge parte intanto da una scelta di fondo diversa da quella della bozza del ministro Falcucci e analoga a quella del testo del senatore Venturi, con l'ulteriore stralcio anche delle norme riguardanti l'Accademia di arte drammatica, per la quale si ritiene opportuno predisporre un testo apposito con norme specifiche.

Nessuno nega l'urgenza di un riordino anche dei conservatori e delle altre due accademie speciali, tuttavia, al di là della comune definizione di istruzione artistica, queste strutture hanno una rilevante specificità, che esige di essere rispettata da contesti normativi autonomi.

L'inserimento in un disegno di legge globale comporta di necessità confronti, paragoni e paralleli che non solo non sono utili, ma possono diventare dannosi.

La seconda scelta che viene proposta con questo disegno di legge riguarda la collocazione «ministeriale» delle accademie di belle arti.

Prima della istituzione del nuovo Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, il problema era soltanto quello dell'inquadramento o meno delle accademie nell'università; ora il tutto si complica per il fatto che la soluzione di tale problema comporta anche il passaggio da un Ministero all'altro.

Occorre allora preliminarmente affrontare una questione: il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica è stato istituito perchè si è ritenuto utile che esistesse un'unica direzione strategica della ricerca scientifica italiana, di quella che si svolge a livello universitario e di quella che si svolge negli istituti di ricerca.

Altri Paesi si stanno incamminando o si sono incamminati in questa direzione; altri, come la Francia, hanno fatto marcia indietro e hanno nuovamente diviso i ministeri.

Il tempo deciderà se la scelta è stata giusta o sbagliata.

Sbagliato sarebbe, però, fin d'ora decidere o comportarsi come se si fosse istituito il Ministero di tutta e di ogni tipo di istruzione superiore, essendo che l'Università non esaurisce di per sé tutta l'istruzione superiore.

Pertanto il riconoscimento del livello superiore non comporta di necessità il passaggio al nuovo Ministero, così come la permanenza della competenza al Ministero della pubblica istruzione non comporta di per sé la secondarizzazione di una struttura di formazione.

Anzi, è più facile che il passaggio al nuovo Ministero comporti inevitabilmente l'inserimento delle accademie nel sistema universitario, con gravissimo pregiudizio della loro peculiarità strutturale e funzionale.

Inoltre, il prestigio di queste istituzioni, alcune delle quali antiche, non può essere legato al loro divenire parte integrante del sistema universitario, in cui sarebbero componente infinitesima e trascurata.

Il prestigio delle accademie assai meglio si tutela salvaguardandone la specificità, potenziando le strutture, qualificando ulteriormente gli insegnamenti e riconoscendo che il diploma che esse rilasciano è pienamente equipollente a quello di laurea, pur continuando giustamente a chiamarsi diploma di accademia.

Pertanto, la scelta di questo disegno di legge è di riconoscere sì, pienamente, il livello di istruzione superiore delle accademie e l'equipollenza dei diplomi, ma di mantenere la competenza al Ministero della pubblica istruzione.

Per evitare ogni sospetto di secondarizzazione, per altro, si propone di istituire il Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore con compiti di consulenza scientifica, tecnica e organizzativa; organismo separato, quindi, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione e in analogia con il Consiglio nazionale universitario.

Inoltre si prevede l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione della direzione generale per l'istruzione artistica,

che assorbirà tutte le competenze dell'attuale ispettorato.

In definitiva, quindi, si propone di mantenere presso il Ministero della pubblica istruzione un nucleo di istruzione superiore, quello artistico, al fine di salvaguardarne la specificità e la peculiarità.

Si ritiene utile, ora, passare alla illustrazione dell'articolato, iniziando dall'articolo 1, che prevede la delega al Governo a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle accademie, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero.

È interessante far notare che tali decreti, predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali, saranno sottoposti al parere di una commissione composta da dodici senatori e da dodici deputati, nonché da una commissione di sette esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Per evitare lungaggini, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora le due commissioni non abbiano espresso il parere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, si intende che esso sia stato positivo.

L'articolo 2 definisce con chiarezza il livello di istruzione superiore delle accademie, in quanto ne precisa l'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, garantisce la possibilità di darsi propri statuti e regolamenti interni, stabilisce le modalità con cui possono essere decise forme di collaborazione con realtà e istituzioni scientifiche italiane ed estere.

L'ordinamento delle accademie, previsto dall'articolo 3, stabilisce gli indirizzi di massima che dovranno unificare le linee essenziali di funzionamento didattico, nonché gli organi di governo obbligatori: il direttore, il consiglio accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

Il direttore, cui spetta il governo dell'accademia, è nominato dal Ministro della pubblica istruzione ed eletto dal consiglio

accademico tra i propri membri o tra i membri di altre accademie e resta in carica per quattro anni, con una sola riconferma.

Si propone di garantire questa libertà di poter scegliere il direttore anche al di fuori del corpo accademico, scegliendolo tra i docenti di altre accademie, o, perchè no?, tra i direttori uscenti o ancora in carica, perchè può verificarsi il caso, certo non improbabile, di una situazione di difficoltà che può essere sbloccata con una persona esterna, ma conosciuta e di prestigio, magari con esperienza di direzione in altre accademie.

È una norma di flessibilità che dovrebbe operare come sfogo e calmiera nei confronti di fratture incolmabili nel corpo accademico.

Lo stesso articolo prevede anche decreti legislativi per i musei, biblioteche, pinacoteche e simili, che sono un importantissimo patrimonio delle nostre accademie, specie di quelle storiche.

L'ultimo comma dell'articolo 3 è anche importante in quanto prevede la presenza, di norma, di non più di una accademia per regione e l'immediata istituzione, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di due accademie di belle arti: a Genova ed a Cagliari.

È indubbiamente necessario prevedere norme severe che evitino la proliferazione di queste istituzioni, onde impedire il loro degrado e la perdita inevitabile di prestigio.

L'articolo 4 precisa il problema degli insegnamenti, dei corsi di studio, dei diplomi: sarà lo statuto di ciascuna accademia a fissare norme particolari nell'ambito delle norme generali. Si definisce subito, tuttavia, la natura dell'esame finale, che dovrà consistere nella trattazione di una tesi o nella realizzazione di un manufatto artistico o di un prodotto professionale, comunque corredato da una relazione. Il diploma finale è equiparato, agli effetti giuridici, al diploma di laurea rilasciato dalle università e specificherà il corso seguito dallo studente.

L'articolo 5 affronta la problematica degli studenti, prevedendo, intanto, il numero chiuso, che sarà annualmente definito, per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciascuna accademia, dal Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle disponibilità economiche e finanziarie fissate dal Parlamento, sulla base di un parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore.

Per l'ingresso si rende necessario un esame di ammissione che potrà essere sostenuto da candidati, italiani o stranieri, in possesso di diploma di maturità o di altro titolo equipollente o superiore. Lo stesso articolo 5 prevede la formulazione di norme molto precise riguardanti la condizione e i diritti degli studenti.

L'articolo 6, nel mentre prevede la collocazione dei docenti delle attuali accademie in uno speciale ruolo ad esaurimento, delega a una apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali la definizione dello stato giuridico ed economico del personale direttivo, docente e non docente.

Con questa norma si intende fugare, anche da questo punto di vista, ogni pericolo di secondarizzazione delle accademie. La trattativa prevista non ha niente a che vedere con gli accordi sindacali valevoli per tutto il comparto della scuola secondaria: è una trattativa specifica, adeguata al livello e al ruolo della istruzione artistica superiore.

Sono poi previsti contratti a termine per chiamare a tenere corsi di insegnamento

maestri italiani o stranieri di chiara fama, su proposta del consiglio accademico.

L'articolo 7 prevede la compatibilità delle attività artistiche con l'attività di insegnamento, nell'ambito, ovviamente, di precise apposite norme.

I conclusivi articoli 8, 9, 10 e 11 riguardano, in ordine, gli istituti superiori per le industrie artistiche e i corsi di perfezionamento, il Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, di cui si è già detto, le norme per l'edilizia e la copertura finanziaria.

In conclusione, i proponenti ritengono che sia ormai necessario che riprenda un serio e approfondito dibattito sulla riforma delle accademie in questa legislatura. Lo esige il fatto che ormai alcuni aspetti di indeterminatezza della normativa generale sono venuti precisandosi con la legislazione della passata legislatura, che alcune incertezze di fondo sono scomparse, che è indispensabile dare una risposta alla domanda di innovazione che viene dalle gloriose strutture di formazione artistica, le quali, pur di diverso prestigio, godono in Italia e all'estero meritata fama.

Del resto il nostro Paese, che vanta una tradizione illustre nel campo delle arti, non può ulteriormente trascurare le sue accademie, per cui raccomandiamo l'immediato avvio della discussione parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali ed ambientali, udito il parere di una commissione composta da dodici senatori e dodici deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari stessi, nonché il parere di una commissione di sette esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Il parere delle commissioni di cui al comma 2 si intenderà favorevole allo schema proposto dal Ministro della pubblica istruzione ove non sia reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

(Criteri direttivi per il riordinamento e l'autonomia delle accademie di belle arti)

1. Per il riordinamento delle accademie di belle arti i decreti legislativi si atterranno ai seguenti criteri direttivi:

a) le accademie di belle arti hanno gestione autonoma, sono istituti superiori,

sono dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nell'ambito delle presenti norme, hanno il fine di promuovere l'esercizio delle arti visuali, la ricerca relativa e l'incremento della cultura artistica;

b) alle accademie di belle arti è riconosciuta la potestà di darsi propri statuti e regolamenti interni. Tali statuti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore di cui all'articolo 9;

c) le accademie di belle arti concorrono alla preparazione degli studenti ed allo sviluppo culturale ed artistico del Paese anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con università ed altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali, nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti, anche a carattere territoriale; possono, inoltre, stipulare, con i limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione artistica o professionale.

Art. 3.

(Ordinamento delle accademie di belle arti)

1. I decreti legislativi concernenti le accademie di belle arti prevederanno disposizioni relative alle seguenti materie:

a) individuazione dei corsi permanenti obbligatoriamente presenti in ciascuna accademia di belle arti e criteri per l'istituzione dei corsi complementari, con le seguenti precisazioni:

1) i corsi di pittura, di scultura, di scenografia, di restauro e di beni culturali sono comunque permanenti;

2) i corsi complementari sono quelli attivati da ciascuna accademia, su autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore;

b) indicazione, di massima, della durata, del numero, dell'indirizzo dei corsi istituibili in ciascuna accademia, tenuto conto delle specifiche tradizioni e vocazioni.

2. I decreti legislativi dovranno disciplinare, fatte salve le competenze del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica, l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo, che sono: il direttore, il consiglio accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori. I singoli statuti potranno prevedere organi di supporto ed ausiliari del consiglio accademico e del direttore.

3. Il consiglio accademico è composto da tutti i docenti dell'Accademia.

4. Il governo dell'accademia è affidato al direttore, nominato dal Ministro della pubblica istruzione ed eletto dal consiglio accademico tra i propri membri o tra i membri del consiglio accademico di altre accademie. Il direttore resta in carica per quattro anni. Non sono ammessi più di due mandati consecutivi nella stessa direzione. Nel corso di tale mandato, il direttore non svolge attività didattica. Lo statuto stabilisce i poteri e le funzioni del direttore. Il direttore può essere affiancato da un consiglio per gli affari scientifici e didattici, formato da rappresentanti eletti dai docenti di ciascun corso attivato.

5. Lo statuto deve riservare una parte della composizione del consiglio di amministrazione ai rappresentanti degli enti che concorrono alla vita dell'accademia mediante contributi finanziari non inferiori alla misura determinata dallo statuto stesso. In ciascun consiglio di amministrazione è presente un delegato del Ministro della pubblica istruzione.

6. I decreti legislativi conterranno ordinamenti relativi agli studenti, alla loro iscrizione, alla loro carriera, agli esami, alle tasse, alla disciplina, al conseguimento dei titoli accademici, all'assistenza, agli assegni, alle borse di studio, alle opere di fondazione.

7. I decreti legislativi prevederanno procedure di programmazione poliennale per lo sviluppo delle istituzioni dell'istruzione

artistica superiore ed il coordinamento della loro distribuzione nel territorio, e detteranno norme per il riordinamento dei musei già esistenti nelle accademie di belle arti e per l'istituzione di nuovi musei, pinacoteche, biblioteche, videoteche, nastroteche, e simili, nelle accademie e negli altri istituti dell'istruzione artistica superiore che ne sono privi, prevedendo in ogni accademia di belle arti esposizioni sistematiche delle opere dei docenti e dei migliori allievi. Le predette raccolte hanno natura prevalentemente didattica e documentaria, e possono, alle condizioni fissate dallo statuto, essere aperte al pubblico.

8. La fruizione, la raccolta, la catalogazione, la collocazione, la conservazione delle opere e dei beni artistici e librari di rilevante interesse saranno oggetto di convenzioni o di appositi disciplinari concordati tra gli istituti di istruzione artistica superiore - di cui alla presente legge - e l'amministrazione centrale o periferica del Ministero dei beni culturali. In tali documenti saranno previste le modalità dell'impiego del personale dipendente dagli enti o istituti contraenti.

9. Nelle materie di cui ai commi 7 e 8 è richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore di cui all'articolo 9.

10. Di norma, in ciascuna regione può essere prevista una sola accademia di belle arti. Alla data di entrata in vigore delle norme delegate verranno istituite le accademie di belle arti di Genova e di Cagliari.

Art. 4.

(Insegnamenti, corsi di studio, diplomi)

1. Gli insegnamenti fondamentali e quelli complementari da impartire in ogni singolo corso ed il loro orario settimanale ed annuale saranno fissati nello statuto di ciascuna accademia.

2. In ciascun corso sono attivati insegnamenti artistici, di natura prevalentemente applicativa, ed insegnamenti culturali, di natura prevalentemente teorica.

3. Gli insegnamenti possono essere, per gli studenti, obbligatori o facoltativi e possono avere durata annuale, biennale, triennale o quadriennale. Gli insegnamenti artistici hanno durata quadriennale. Gli insegnamenti annuali possono essere scanditi in due semestri.

4. Per ciascun insegnamento è previsto un esame annuale, che si svolge secondo le modalità fissate dallo statuto dell'accademia. Nel caso di scansione semestrale di insegnamenti annuali possono essere previsti, al termine del primo semestre, esami per l'accesso al successivo semestre.

5. Il piano di studi, con le relative eventuali propedeuticità, è definito dal consiglio accademico. Gli studenti possono seguire un piano di studi diverso, se approvato dal consiglio accademico.

6. Il corso di studi termina con un esame finale di diploma da sostenersi dopo il superamento di tutti gli esami intermedi relativi agli insegnamenti del piano di studi. Detto esame può consistere nella trattazione di una tesi o nella realizzazione di un manufatto artistico o di un prodotto professionale comunque corredato da una relazione.

7. Il diploma finale è equiparato, agli effetti giuridici, al diploma di laurea rilasciato dalle università dello Stato. Esso specificherà il corso seguito dallo studente.

Art. 5.

(Studenti)

1. Nei decreti legislativi saranno previste, altresì, le modalità di ammissione degli studenti, anche stranieri, sulla base delle capacità e del merito.

2. Il numero complessivo dei posti disponibili nelle accademie di belle arti ai fini delle iscrizioni al primo anno ed a quelli successivi, e la distribuzione dei posti stessi tra le singole accademie ed i rispettivi corsi, sono definiti annualmente, in relazione alle disponibilità economiche e finanziarie fissate dal Parlamento, dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base di un parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica

superiore, che terrà conto delle strutture edilizie, didattiche, scientifiche di ciascuna accademia.

3. Al primo anno dell'accademia possono essere iscritti gli studenti che risultino collocati utilmente in una graduatoria compilata a seguito di un esame di ammissione. Sono ammessi a sostenere gli esami di ammissione gli studenti, italiani o stranieri, in possesso di diploma di maturità o di altro titolo di studio ad esso equipollente o superiore. Agli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

4. Gli esami di ammissione devono prevedere prove differenziate per l'accesso ai diversi corsi. I criteri di svolgimento ed il tipo di prove sono stabiliti dal consiglio accademico di ciascuna accademia, sulla base di indirizzi nazionali emanati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore.

5. I decreti legislativi prevederanno criteri per il trasferimento degli studenti da una ad altra accademia negli anni di corso successivi al primo, fermo restando il numero massimo di iscritti a ciascun anno e per ciascun corso, previsto per ogni singola accademia.

6. I decreti legislativi prevederanno inoltre:

a) l'estensione agli studenti delle iniziative intese alla realizzazione del diritto allo studio;

b) il numero degli esami, comunque non superiore a ventiquattro, che dovranno essere sostenuti per il conseguimento, in ciascun corso, del diploma finale;

c) la determinazione della misura delle tasse e contributi, nonché la misura delle tasse di iscrizione, di frequenza e di esame per i corsi liberi di cui alla lettera g);

d) il riconoscimento del valore dei titoli di studio conseguiti ai sensi dei precedenti ordinamenti;

e) le norme specifiche per le iscrizioni degli studenti in possesso di diploma di accademia, conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti, ai diversi anni dei corsi istituiti nelle «nuove» accademie;

f) la facoltà del consiglio accademico di consentire l'iscrizione ad un corso in un anno successivo al primo, in relazione alla congruità dell'indirizzo degli esami superati con quelli previsti dal piano di studi del nuovo ordinamento;

g) la facoltà del Ministro della pubblica istruzione di istituire, con propri decreti, su richiesta del consiglio accademico, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, corsi liberi di studio e di cultura artistica, aperti anche ai non iscritti all'accademia.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Il personale docente attualmente in servizio presso le accademie di belle arti è posto in uno speciale ruolo ad esaurimento. Esso mantiene lo stato giuridico ed economico attualmente in godimento e potrà essere impiegato, presso la stessa accademia, in uno degli insegnamenti coincidenti o affini a quello di provenienza.

2. La determinazione dello stato economico e giuridico del personale direttivo, docente e non docente, comunque in servizio nelle accademie alla data di entrata in vigore della presente legge, costituirà oggetto di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi e con le modalità previste dalle norme attualmente in vigore.

3. I decreti legislativi prevederanno un apposito ruolo per il personale tecnico.

4. A tenere insegnamenti artistici potranno essere chiamati, anche con contratto a termine, maestri italiani o stranieri eminenti per fama, su proposta del consiglio accademico.

5. Potrà essere chiamato a tenere insegnamenti facoltativi con contratto a termine, in relazione ai piani di studi approvati dal consiglio accademico, personale in servizio presso altre istituzioni culturali, istituti di ricerca, università, ministeri ovvero esponenti del mondo culturale, economico, artistico, imprenditoriale di chiara fama.

Art. 7.

(Attività artistiche)

1. L'esercizio delle attività artistiche è compatibile con l'attività di insegnamento e sarà appositamente regolato con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

2. Dovranno comunque essere fatti salvi i doveri connessi alla funzione di docente e le ore di lezione previste per ciascun insegnamento dalle norme statutarie.

Art. 8.

(Istituti superiori per le industrie artistiche e corsi di perfezionamento)

1. I decreti legislativi disciplineranno l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero. Ad essi si applicheranno, per quanto possibile, gli stessi criteri previsti all'articolo 2 per le accademie di belle arti.

2. Ai fini dell'accesso al primo anno ed a quelli successivi si applicano le norme di cui all'articolo 5.

3. I corsi di perfezionamento, già di magistero, potranno avere durata biennale o triennale. Al termine dei corsi di perfezionamento, previo esame finale, verrà rilasciato un diploma di perfezionamento.

4. Ciascun corso di perfezionamento assumerà non più di tre indirizzi direttamente congruenti con l'impiego di materiali specifici o di metodologie produttive ad essi afferenti. Dovranno essere previsti gli indirizzi per:

- a) la carta e il libro e relative tecnologie;
- b) il vetro e relative tecnologie;
- c) la ceramica e relative tecnologie;
- d) i metalli e l'oreficeria e relative tecnologie;
- e) moda e costume.

5. Nel primo quinquennio di applicazione dei decreti legislativi di cui alla presente legge il numero globale dei corsi di perfe-

zionamento non potrà superare il terzo di quello delle accademie di belle arti.

6. Gli istituti superiori per le industrie artistiche, finalizzati alla valorizzazione delle qualità artistiche nella progettazione e nel disegno industriale, avranno ordinamenti amministrativi e giuridici e rilasceranno un diploma analoghi a quelli delle accademie di belle arti.

7. Nel primo quinquennio di applicazione dei decreti legislativi di cui alla presente legge il numero globale degli istituti superiori per le industrie artistiche non potrà superare il terzo di quello delle accademie di belle arti.

8. Nelle regioni in cui è istituito l'istituto superiore per le industrie artistiche non potranno essere istituiti corsi di disegno industriale (*design*) presso le accademie di belle arti della stessa regione.

Art. 9.

(Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore)

1. I decreti legislativi disciplineranno il governo delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i corsi di perfezionamento, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza ed i conservatori musicali sono governati dal Ministro della pubblica istruzione, tramite la direzione generale per l'istruzione artistica, che assumerà altresì tutte le competenze attualmente attribuite all'ispettorato per l'istruzione artistica. Corrispondentemente l'ispettorato per l'istruzione artistica sarà soppresso.

b) il personale attualmente in servizio presso l'ispettorato per l'istruzione artistica sarà trasferito, di norma con le stesse funzioni, presso l'istituenda direzione generale per l'istruzione artistica;

2. I decreti legislativi prevederanno l'istituzione, presso il Ministero della pubblica

istruzione, e con compiti di consulenza scientifica, tecnica ed organizzativa, del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, formato:

a) da rappresentanti autorevoli delle arti figurative, della ricerca artistica, dell'industria artistica, del commercio, del turismo e dello spettacolo, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

b) da rappresentanti degli istituti di istruzione artistica superiore.

3. I decreti legislativi determineranno il numero e le modalità di designazione dei componenti del consiglio di cui al comma 2, lettere a) e b), nonché la durata, gli organi di presidenza, l'articolazione e le funzioni del Consiglio stesso, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale universitario e per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni della presente legge.

4. L'attuale rappresentanza degli istituti d'istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione sarà riferita soltanto alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria.

5. Con compiti operativi di studio, di ricerca e di verifica, al Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore è affiancato un comitato ristretto, coordinato da un esperto nominato dal Ministro della pubblica istruzione. Detto comitato esaminerà gli sviluppi del processo di trasformazione delle accademie di belle arti e degli altri istituti d'istruzione artistica superiore e, in quanto ad essi afferenti, degli istituti e scuole artistiche secondari; esaminerà inoltre le procedure didattiche, gli ordinamenti, gli indirizzi, il destino post-diploma degli studenti, fornendo anche, a richiesta, al Ministro e al direttore generale, pareri, proposte, indicazioni ed indirizzi per l'organizzazione e gli sviluppi delle accademie e degli altri istituti dell'istruzione artistica superiore. Annualmente produrrà una relazione al Ministro sullo stato dell'istruzione artistica superiore.

Art. 10.

(Edilizia)

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento ed alle dotazioni didattiche delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, saranno a carico dello Stato, il quale vi provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1993-1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.